



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018003 UFFICIO CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE TERRITORIALE**

DGR n. 147 del 17/03/2023

OGGETTO: PRESTAZIONI TERMALI: APPROVAZIONE TETTI MASSIMI DI SPESA E DEFINIZIONE SCHEMA CONTRATTUALE. TRIENNIO 2022-2024



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 17/03/2023

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	ASSENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018003 UFFICIO CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE
TERRITORIALE

OGGETTO: PRESTAZIONI TERMALI: APPROVAZIONE TETTI MASSIMI DI SPESA E DEFINIZIONE SCHEMA CONTRATTUALE. TRIENNIO 2022-2024

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

RICHIAMATO l'articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., comma 1 bis , così come modificato dalla Legge n. 118/2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2022, n. 188, a tenore del quale “I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7”;

VISTO il D.P.C.M. 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'art. I comma 7, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502”;

VISTA la Deliberazione n. 684/22 del 16/11/2022 con cui la Giunta:

-ha demandato all’Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo (ASR): l’istituzione di specifici tavoli tecnici a composizione mista regionale/aziendale, per la definizione, anche con il supporto dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali (AGENAS), della disciplina regionale attuativa e di dettaglio delle disposizioni programmatiche introdotte dall’intervenuta L. n. 118/2022 in materia di accordi contrattuali per la definizione, in relazione alle diverse aree di assistenza, dei criteri di selezione dei contraenti di cui all’art. 8

quinquies del D.Lvo n. 502/1992 e ss.mm.ii., all'avvenuta approvazione del decreto di cui al precedente art. 8 quater comma 7 e di ogni ulteriore aspetto funzionale all'attuazione del sistema di reclutamento programmato dal legislatore nazionale;

-ha, *medio tempore*, dato mandato al Dipartimento Sanità di concludere, per tutte le aree assistenziali, i procedimenti di contrattualizzazione per l'acquisito di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate;

VISTA la L.R. 32/2007 del 31.7.2007 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.10.2000 n. 323 "Riordino del settore termale";

CONSIDERATO in particolare che l'art. 4 della predetta L. 323/2000, al comma 4, stabilisce che *"L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della Sanità, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"*;

VISTA la L.R. n. 15/2002 recante *"Disciplina delle acque minerali e termali"*, che, all'art. 1, precisa che la Regione:

a) assicura il razionale utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nell'ambito della corretta gestione delle risorse idriche presenti nei bacini interessati, in particolare di quelle destinate al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile;

b) concorre alla tutela e promuove la valorizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nonché' lo sviluppo sostenibile dei territori interessati;

VISTA l'Intesa (All.to n. 1), ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sugli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022-2024 (Rep Atti n. 188/CSR del 14 settembre 2022) con cui, tra le varie disposizioni:

- è stata manifestata da Federterme la necessità di poter fare affidamento su un insieme di certezze sul piano economico- normativo di respiro almeno triennale, per un riallineamento dei costi di produzione esponenzialmente lievitati (energia, DPI e misure di sicurezza);

- è stato stabilito- per la Parte Economica-, per il periodo 1 gennaio 2022- 31 dicembre 2024, che *"Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN in essere al 31/12/2021, sono incrementate in modo uniforme e fisso del 20% per le prestazioni erogate dall'1/01/2022,*

come riportato nelle Tabelle 1A (All.to 1) e 1B (All.to 2)";

- *"sono stati confermati i tetti di spesa regionali precedentemente fissati, fermo restando che eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti a livello regionale daranno titolo, alla stessa Regione, ad ottenere l'emissione di nota di credito dalle Aziende Termali i cui volumi di attività e di fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del SSR, solo dopo aver adottato appositi meccanismi di riequilibrio/compensazione";*
- *"è stato specificato che, per l'anno 2022, l'eventuale conguaglio, rispetto agli importi fatturati sulla base delle tariffe 2021 di cui al precedente Accordo Nazionale 2019-2021, sarà fatturato dalle Aziende termali accreditate che hanno erogato prestazioni a carico del SSN nell'anno 2022, dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed il termine di pagamento decorrerà dal giorno successivo al recepimento dell'Accordo da parte della Conferenza Stato- Regioni e Province Autonome, ex art. 4, c.4 L. 323/2000";*
- è stata messa in evidenza (punto 3 della "Parte Economica" dell'Intesa) l'esigenza di aggiornare la disciplina sull'accreditamento in materia prevedendo *"l'istituzione di un tavolo tecnico congiunto entro il 31/12/2022 per la revisione dei criteri di autorizzazione ed accreditamento che svolga il suo lavoro tenendo conto del contesto socio-economico e normativo profondamente mutato, anche in relazione alla necessità di nuovi standard qualitativi e di sicurezza emersi nel corso della pandemia";*

RITENUTO di approvare e fare propria la suddetta Intesa Rep Atti n. 188/CSR del 14 settembre 2022;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/0021076/22 del 20/01/2022 (All.to n. 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui il Dipartimento Sanità, per consentire l'erogazione delle prestazioni assistenziale da parte degli erogatori privati accreditati, ha confermato, per l'anno 2022 i tetti di spesa definiti per l'annualità 2021 dalla DGR n. 220 del 22/04/2021 (pari ad € 3.290.401,00 annui);

CONFERMATO dunque, per il triennio 2022-2024 la previsione massima di spesa annua di euro 3.290.401,00 (per un importo totale per il triennio pari a € 9.871.203,00) per l'acquisto da strutture private accreditate di prestazioni termali;

CONSIDERATO, riguardo alla Società Terme di Caramanico, che:

-il Tribunale di Pescara, con Sentenza n. 66/2021 depositata in Cancelleria il 19/10/2021 (R.F. n. 65/2021), ha dichiarato il fallimento della "Società Delle Terme S.r.l." con sede legale in Pescara, Viale G. Bovio n. 154 C. F. n. 01113020687 e P. IVA n. 01113020687, nominando il Giudice Delegato ed i Curatori;

-Con nota del 13/04/2022 i curatori fallimentari della predetta società hanno comunicato l'intenzione di avviare un bando pubblico finalizzato alla cessione degli stabilimenti, delle strutture e degli impianti annessi, abbinati con una concessione termale e contestualmente hanno chiesto per la struttura di Caramanico il

mantenimento del budget triennale 2022/2024;

- il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, ai sensi e per gli effetti degli art. 45 e Art. 50, comma 1, lett. l) e comma 2 della L.R. n. 15/2002 s.m.i., ha comunicato alla “Società delle Terme S.r.l.”, nella persona dei predetti Curatori fallimentari, l’avvio del procedimento di decadenza della Concessione mineraria “La salute e Santa Croce-Pisciarello”;

-la Regione ha disposto, ai sensi e per gli effetti degli art. 45 e art. 50, comma 1, lett. l) e comma 2 della L.R. n. 15/2002 s.m.i., la decadenza in capo alla “Società delle Terme” S.r.l. della Concessione termale denominata "La Salute e Santa Croce-Pisciarello", in Comune di Caramanico Terme (PE), di cui al titolo autorizzativo disposto con Deliberazione di Giunta regionale del 17/02/2015, n. 101 avente ad oggetto «Società delle Terme S.p.A. Unificazione delle concessioni termali "La Salute" e "Santa Croce-Pisciarello", in Comune di Caramanico Terme (PE)»;

CONSIDERATO, invece, riguardo allo stabilimento termale di Popoli che:

- con DGR n. 450 del 4/08/2022 “*Voltura a favore della società Terme INN Popoli s.r.l. delle autorizzazioni all’esercizio già in capo alla società Terme di Popoli s.r.l. e relative allo Stabilimento Termale ubicato in via Gran Sasso, C.da De Contra, in Popoli (PE), –Presca d’atto e voltura dell’accreditamento istituzionale per prestazioni in regime termale e in regime ambulatoriale ex art. 26 legge 833/78*” la Regione:

- ha preso atto del provvedimento prot. n. 1558 del 12.05.2022 con cui il SUAP dell’Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara ha volturato l’autorizzazione prot. n. 4750 del 13.07.2015, rilasciata dal Comune di Popoli (PE) alla società Terme di Popoli s.r.l., in favore della società INN Popoli s.r.l. per l’erogazione di prestazioni *cicli di cura termale in regime termale*”;

- ha preso atto, altresì, del provvedimento del 13.07.2022 con il quale il Comune di Popoli ha disposto la voltura a favore della società Terme INN Popoli s.r.l. dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ambulatoriale di riabilitazione rilasciata dallo stesso Comune alla società Terme di Popoli s.r.l. in data 04.09.2015 (con prot. n. 4750);

- ha approvato a favore della società denominata Terme INN Popoli s.r.l., con sede legale in Roma, via Cola Di Rienzo n. 28, P.I. 16321081008, la voltura dell’accreditamento istituzionale, già in capo alla Società denominata “Terme di Popoli s.r.l.”, con sede legale in Pescara, via F. De Sanctis n. 14, P.I. 01125990687, di cui al D.C.A. n. 82/2016, con le specifiche di cui alla nota dell’A.S.R. Abruzzo prot. 876/2022;

- Con nota prot. n. 93 del 7/02/2023 l’Agenzia Sanitaria Regionale ha confermato la valutazione positiva circa i requisiti di accreditamento del Centro Termale;

RITENUTO pertanto, di poter attualmente ammettere alla negoziazione per l’acquisto, nel triennio 2022-2024, di prestazioni termali, le seguenti strutture private:

- Società Terme INN Popoli Srl;

- Società INI Spa (già ammessa alla negoziazione per il biennio 2022-2021 con DGR 220/2021);

RITENUTO necessario conciliare l'esigenza espressa dalla struttura di Caramanico con quella di assicurare le prestazioni termali in ambito regionale, nei limiti ed entro le risorse riconosciute a livello nazionale;

STABILITO, a tal fine, di determinare, nei termini di cui all'allegato 3, i tetti di spesa in favore delle strutture ammesse alla negoziazione con la precisazione che le somme aggiuntive, di euro 312.818,60 (in favore della società Terme INN Popoli) e di euro 1.719,49 (in favore della società INI Spa) decorrenti dall'1/01/2023, sono riconosciute trimestralmente e la loro attribuzione sarà rinnovata tacitamente, sempre con carattere trimestrale, sino a diversa determinazione giunta conseguente anche dalla riattivazione della struttura di Caramanico;

VISTE le disposizioni in materia di fatturazione elettronica e in particolare, il D.M. 3 aprile 2013 n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213 e della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTA la DGR n. 124 del 04/03/2020 (Adozione documento "Disposizioni per le Aziende Sanitarie regionali per la fatturazione e trasmissione relativi documenti contabili da parte delle strutture private accreditate, per le prestazioni di cui all'ex art. 8 -quinquies D.Lgs 502/92);

VISTA, inoltre, la Delibera dell'ANAC n. 371 del 27 luglio 2022 (pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. del 12 agosto 2022, n.188) "Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTO lo schema di accordo contrattuale di cui all'allegato 4, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

STABILITO che, entro 5 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli erogatori di cui all'Allegato 3 potranno presentare osservazioni allo schema di contratto (All. 4) rimettendole all'indirizzo PEC dpf018@pec.regione.abruzzo.it;

DEFINITA, sin d'ora, la seguente procedura di conclusione degli accordi contrattuali:

- la proposta di contratto in formato pdf/a, redatta in conformità all'allegato schema contrattuale, sarà rimessa al Direttore Generale della ASL territorialmente competente che, prima di procedere alla sottoscrizione digitale, dovrà verificare la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'erogatore ai fini della conclusione dell'accordo e la non ricorrenza di ulteriori motivi ostativi alla sottoscrizione; il Direttore

Generale dovrà comunicare alla Regione le eventuali ragioni impedienti la firma del contratto evidenziando le motivazioni dell'eventuale mancata sottoscrizione;

- la firma del contratto da parte del Direttore Generale attesterà, pertanto, la conclusione, con esito positivo, delle verifiche funzionali alla sua stipula;

- successivamente saranno acquisite, a cura dell'Azienda prima firmataria del contratto, le firme degli Direttori Generali delle ulteriori AASSLL regionali e successivamente, la sottoscrizione dell'erogatore.

- a conclusione, l'Azienda rimetterà il contratto al Dipartimento Sanità per la sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale che concluderà l'iter procedimentale;

PRECISATO che la sottoposizione dei contratti agli erogatori di cui all'Allegato 3 è sospensivamente condizionata alla positiva verifica della ricorrenza, in loro favore, dei requisiti stabiliti dalla vigente disciplina nazionale e regionale;

RICHIAMATO, l'art. 7 della L.R. 32 del 31.7.2007 e ss.mm.ii. "Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale", che al comma 4:

-alla lett. c) prevede la revoca dell'accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni, delle quali è comunque vietata la remunerazione, eccedenti nella misura massima del 5% il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;

-alla lett. d) prevede la revoca dell'accreditamento nel caso di inadempimento grave degli obblighi contrattuali (dettagliatamente riportati all'art. 17 "Risoluzione del contratto" dello schema contrattuale allegato);

PRECISATO, altresì, che verrà posto in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità ha attestato che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e pertanto è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui alla D.lgs. n. 33/20013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 14/09/1999n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio e il Direttore del Dipartimento, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99 e ognuno per la parte di competenza, con la sottoscrizione del presente atto hanno espresso il

proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa e alla legittimità dello stesso;

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. **Di recepire** l'Intesa (rep. Atti n. 188/CSR del 14 settembre 2022), ai sensi dell'art. 4, c.4, della L. n. 323 del 24 ottobre 2000, sugli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022-2024 (all.to n. 1);
2. **Di confermare**, per il triennio 2022-2024 la previsione massima di spesa annua di euro 3.290.401,00 (per un importo totale per il triennio pari a € 9.871.203,00) per l'acquisto da strutture private accreditate di prestazioni termali;
3. **Di ammettere** alla negoziazione per l'acquisto, nel triennio 2022-2024, di prestazioni termali, le seguenti strutture private: **Società Terme INN Popoli rl e Società INI pa**;
4. **Di determinare**, nei termini di cui all'allegato 3, i tetti di spesa in favore delle strutture ammesse alla negoziazione con la precisazione che le somme aggiuntive, di euro 312.818,60 (in favore della società Terme INN Popoli) e di euro 1.719,49 (in favore della società INI spa) decorrenti dall'1/01/2023, sono riconosciute trimestralmente e che la loro attribuzione sarà rinnovata tacitamente- sempre con carattere trimestrale- sino a diversa determinazione giuntale conseguente anche dalla riattivazione della struttura di Caramanico Terme;
5. **Di approvare** lo schema di contratto di cui al D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., per l'acquisto, nel triennio 2022-2024, di prestazioni di riabilitazione termale (All.to 4);
6. **Di stabilire** che, entro 5 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli erogatori di cui all'Allegato 3 potranno presentare osservazioni allo schema di contratto (All. 4) rimettendole all'indirizzo PEC dpf018@pec.regione.abruzzo.it;
7. **Di definire**, sin d'ora, la seguente procedura di conclusione degli accordi contrattuali:

- la proposta di contratto in formato pdf/a, redatta in conformità all'allegato schema contrattuale, sarà rimessa al Direttore Generale della ASL territorialmente competente che, prima di procedere alla sottoscrizione digitale, dovrà verificare la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'erogatore, ai fini della conclusione dell'accordo, e la non ricorrenza di ulteriori motivi ostativi alla sottoscrizione; il Direttore Generale dovrà comunicare alla Regione le eventuali ragioni impedienti la firma del contratto evidenziando le motivazioni dell'eventuale mancata sottoscrizione;
- la firma del contratto da parte del Direttore Generale attesterà, pertanto, la conclusione, con esito positivo, delle verifiche funzionali alla sua stipula;
- successivamente saranno acquisite, a cura dell'Azienda prima firmataria del contratto, le firme dei Direttori Generali delle ulteriori AASSLL regionali e la sottoscrizione dell'erogatore;
- a conclusione, l'Azienda rimetterà il contratto al Dipartimento Sanità per la sottoscrizione del Presidente della Giunta Regionale che concluderà l'iter procedimentale;

8. **Di precisare** che la sottoposizione dei contratti agli erogatori di cui all'Allegato 3 è sospensivamente condizionata alla positiva verifica della ricorrenza, in loro favore, dei requisiti stabiliti dalla vigente disciplina nazionale e regionale;

9. **Di precisare** che gli Allegati: n. 1 (Intesa sugli Accordi negoziali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022-2024); n. 2 (nota prot. n. RA/0021076/22 del 20/01/2022); n. 3 (tetti di spesa 2022-2024); n. 4 (Contratto), sono da considerarsi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

10. **Di notificare** la presente deliberazione alle AASSLL e agli erogatori privati accreditati ammessi alla negoziazione;

11. **Di procedere** alla pubblicazione su BURAT e sul sito ufficiale della Regione Abruzzo, curandone la trasmissione ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità ed ai Ministeri affiancanti il Piano di Rientro;



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018003 UFFICIO CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE TERRITORIALE**

(Firmato digitalmente da)
**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 20/03/2023 10:01:54
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
**DANIELA VALENZA
SEGRETARIO**

Data: 21/03/2023 11:48:16
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681